



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

ORDINANZA n° 11

del 2 settembre 2015

Oggetto: indizione delle elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e del dipendente dell'Autorità Portuale di Ancona in seno al Comitato Portuale ed alla Commissione Consultiva locale.

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona:

- vista la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti, in particolare, l'art. 9, comma 1, lettera l) e l'art. 15, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n° 84, riguardanti, rispettivamente, la composizione del Comitato Portuale relativamente ai rappresentanti dei lavoratori, di natura elettiva e l'istituzione delle Commissioni Consultive Locali e relative disposizioni per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno alle medesime;
- visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 16 del 23/01/2015 con il quale il Sig. Rodolfo Giampieri è stato nominato Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona;
- visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 marzo 1999, n° 105 "Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e dei dipendenti delle Autorità Portuali in seno ai Comitati Portuali ed alle Commissioni Consultive Locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della stessa legge n° 84 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni";
- vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i Porti – Divisione 3 – prot. M_IT-PORTI/5511 del 27 aprile 2012, avente ad oggetto "Commissioni consultive locali di cui all'articolo 15 della legge n. 84/94", con cui è stato disposto che nei porti sede di Autorità Portuali le Commissioni consultive operanti a quella data avevano la medesima durata dei vigenti Comitati Portuali;
- vista la Deliberazione del Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona n° 150 del 30 novembre 2011 con cui sono stati nominati i componenti del Comitato Portuale in rappresentanza dei "lavoratori", di cui al richiamato art. 9, comma 1, lettera l), della legge 84/94;
- tenuto conto, pertanto, che con la data del 29 novembre 2015 andrà a scadere il quadriennio di nomina dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e del dipendente dell'Autorità Portuale, componenti del Comitato Portuale, di cui all'art. 9, comma 1, lettera l), della legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dato atto che, pertanto, alla medesima data scadrà la nomina dei componenti di natura elettiva in seno alla Commissione Consultiva locale;



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

- ritenuto di dove procedere alla indizione delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli artt. 16, 17, 18 e 21 - con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis del medesimo art. 18 - della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e successive modificazioni ed integrazioni e del rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale, in seno al Comitato Portuale ed alla Commissione Consultiva Locale, secondo le disposizioni recate dal richiamato Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 marzo 1999, n° 105;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.M. 105/1999 hanno diritto a votare tutti i lavoratori delle imprese che operano nel porto ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21, ad esclusione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 9-bis, della legge 84/1994, che risultino iscritti nel libro paga e negli appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale alla data di indizione delle elezioni, nonché i dipendenti dell'Autorità Portuale in organico alla data sopra indicata;
- visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190";
- visto, altresì, l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n° 95;

Rende noto che:

1) Sono indette nei giorni di **Mercoledì 28 ottobre e Giovedì 29 ottobre 2015:**

- le elezioni dei cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli artt. 16, 17, 18 e 21, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis del medesimo art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e successive modificazioni ed integrazioni e del rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale ed in seno al Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona, di cui all'art. 9, comma 1, lettera l), della legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le elezioni dei cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli artt. 16, 17, 18 e 21, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis del medesimo art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e successive modificazioni ed integrazioni e del rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale ed in seno alla Commissione Consultiva Locale, di cui all'art. 15, comma 1, della legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Le operazioni di voto avranno luogo presso il seggio costituito all'interno della sede dell'Autorità Portuale di Ancona ("Sala Marconi" - 1° piano), sita sul molo S. Maria del Porto di Ancona, che resterà ininterrottamente aperto, nelle giornate di votazione, dalle ore 08:00 alle ore 22:00-.

3) Hanno diritto di voto:

- tutti i lavoratori delle imprese portuali di cui agli artt. 16, 17, 18 e 21, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis del medesimo art. 18, della



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

legge 28 gennaio 1994, n° 84, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultano iscritti nel libro paga e negli appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale, alla data della presente ordinanza;

- tutti i dipendenti dell'Autorità Portuale in organico alla data della presente ordinanza.

4) Sono eleggibili coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) cittadinanza italiana o comunitaria;
- c) aver assolto l'obbligo scolastico.

Non possono essere eletti coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n° 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n° 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), ed alla legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che sono stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile ad una o più pene detentive non inferiori a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi.

Ai fini della elezione dei componenti del Comitato Portuale, non possono altresì essere candidati ed eletti coloro per i quali sussistono le cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n° 39/2013 e di ogni altra disposizione normativa in materia.

Si applicano, per i componenti del Comitato Portuale, le disposizioni recate dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n° 95, in tema di conferimento a titolo gratuito, di cariche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Possono essere candidati ed eletti in rappresentanza dei lavoratori delle imprese e dei dipendenti dell'Autorità Portuale anche soggetti esterni ai predetti organismi.

5) Entro il termine ultimo fissato alle **ore 13:00 di venerdì 2 ottobre 2015**, debbono essere presentate, presso la sede dell'Autorità Portuale di Ancona:

- **le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti in seno al Comitato Portuale, distinte per i rappresentanti dei lavoratori delle imprese e per il rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale;**
- **le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti in seno alla Commissione Consultiva Locale, distinte per i rappresentanti dei lavoratori delle imprese e per il rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale.**

Le liste, costituite:

- a) da non più di quindici candidati per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese,



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

b) da non più di tre candidati per il rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale,

debbono essere sottoscritte, rispettivamente, da almeno il 5% (cinqueper cento) dei lavoratori delle imprese e dal 5% (cinqueper cento) dei dipendenti dell'Autorità Portuale, di cui al precedente punto 3) e debbono recare, in ordine numerico ed alfabetico, cognome, nome e data di nascita di ciascun candidato.

I candidati da eleggere inseriti nelle liste, devono, all'atto della presentazione delle liste medesime, rilasciare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n° 445, dichiarazione scritta all'Autorità Portuale, su appositi moduli dalla medesima predisposti, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4).

Le sottoscrizioni delle liste dovranno essere apposte dinanzi al funzionario delegato dell'Autorità Portuale, previa verifica dell'identità personale attraverso idoneo documento di riconoscimento. La sottoscrizione delle liste potrà avvenire anche successivamente alla presentazione, purché il numero delle sottoscrizioni raggiunga la percentuale anzidetta entro il termine ultimo fissato di **venerdì 2 ottobre 2015 alle ore 13:00**.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste, numerate in ordine di presentazione, saranno esposte a decorrere dal giorno 12 ottobre 2015 all'Albo dell'Autorità Portuale e sul sito internet della medesima;

6) Ogni elettore, all'atto della presentazione presso il seggio, riceverà n° 2 schede elettorali per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al Comitato Portuale ed alla Commissione Consultiva Locale.

- i lavoratori delle imprese portuali di cui agli artt. 16, 17, 18 e 21, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis del medesimo art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n° 84, e successive modificazioni ed integrazioni, riceveranno:
 - n° 1 scheda per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese in seno al Comitato Portuale.
 - n° 1 scheda per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese in seno alla Commissione Consultiva Locale
- i dipendenti dell'Autorità Portuale riceveranno:
 - n° 1 scheda per l'elezione del rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale in seno al Comitato Portuale.
 - n° 1 scheda per l'elezione del rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale in seno alla Commissione Consultiva Locale.

L'elettore, ai fini del riconoscimento della propria identità personale da parte del Presidente del seggio, **dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento.**

Il voto è segreto e diretto.

È consentita, ai fini della validità, l'espressione di un solo voto fra i candidati iscritti nelle liste, manifestato con il cognome ed il nome, o con il solo cognome, del candidato votato. Solo in caso di omonimia, accanto al cognome e nome dovrà essere indicato il numero di posizione nella lista di appartenenza del candidato votato. Non saranno



AP

AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

valide le preferenze indicate con il solo numero di posizione nella lista di appartenenza del candidato.

Saranno considerati nulli i voti espressi in favore di nominativi non candidati in liste.

La scheda non deve contenere altri segni, oltre a quello del voto, od abrasioni, a pena di nullità.

- 7) La designazione del Presidente e dei due componenti del seggio elettorale sarà disposta con separato provvedimento da emanarsi a cura dell'Autorità Portuale di Ancona, 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
A tal fine si precisa che la designazione potrà riguardare n° 1 lavoratore delle imprese e n° 1 dipendente dell'Autorità Portuale, non candidati.
- 8) L'attribuzione dei seggi sarà effettuata nei termini indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del richiamato D.M. n° 105/99; in riferimento alle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori delle Imprese portuali il numero dei Rappresentanti da nominare viene ripartito secondo il criterio proporzionale (metodo D'Hondt) in relazione ai voti conseguiti da ciascuna lista e nell'ambito della lista in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
- 9) Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, sono richiamate le norme del Regolamento approvato con D.M. 17/3/1999, n° 105.
- 10) La presente Ordinanza entra in vigore alla data della sua emanazione e sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo dell'Autorità Portuale di Ancona e pubblicazione sul proprio sito Internet.

Ancona, 2 settembre 2015

**Il Presidente
Rodolfo Giampieri**